

DECRETO 21 aprile 2004

**NORME SULL'AFFLUSSO DEGLI AUTOVEICOLI
SULL'ISOLA DEL GIGLIO.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

... omissis ...

Decreta:

Art. 1. - Divieto

Dal 1° maggio 2004 al 31 agosto 2004, sono vietati l'afflusso e la circolazione **sull'isola del Giglio** degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Dal 31 luglio 2004 al 27 agosto 2004 e', altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

Art. 2. - Divieto

Dal 1° maggio 2004 al 30 settembre 2004 e dal 20 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005 e' vietato l'afflusso e la circolazione, **sull'isola di Giannutri**, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 3. - Deroghe

Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quattro giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.

Art. 4.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.

Art. 5. - Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 343,35 a Euro 1376,55** così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 6. - Vigilanza

Il prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 aprile 2004

Il Ministro: Lunardi